

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso n. RG 10603/2024

Nell'interesse della dott.ssa **Lucia AJELLO**, (c.f. [REDACTED]), nata il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Anna Buttafoco (c.f. BTTNNA65T44H501D – avv.buttafoco@legalmail.it – fax 06.86675437) e dall'Avv. Giovanni Fiaccavento (c.f. FCCGNN92P19I754Q – giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org - fax 06.86675437) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla via Cola di Rienzo, 149 ed in indirizzo telematico giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org in virtù di delega in atti.

CONTRO

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore; **MINISTERO DELLA CULTURA**, C.F. 97904380587, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 (udcm@pec.cultura.gov.it); **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, C.F. 80188230587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 (usg@mailbox.governo.it); **DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it); **FORMEZ PA**, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Marx 15, (protocollo@pec.formez.it)

nonché i controinteressati

Valeria VILLA, c.f. [REDACTED], nata il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED]; **Valeria ROTILI**, c.f. [REDACTED], nata il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]

**

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria pubblicata in data 6 marzo 2025 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo

pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte** (all. doc. 24) “rettificata in esecuzione di n.3 provvedimenti del TAR” nella parte in cui non ha attribuito alla dott.ssa Lucia Ajello il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il Ricorso principale pendente presso l'intestato Tribunale Amministrativo con il n. RG 10603/2024 ed instaurato

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria parziale - trasmessa da Formez alla ricorrente in data 1° luglio 2024 in risposta all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla dott.ssa Ajello in data 31 maggio 2024 - all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte** nella parte in cui non ha attribuito alla dott.ssa Lucia Ajello il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio;
- della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte** nella parte in cui non ha attribuito alla dott.ssa Lucia Ajello il punteggio di 22,625 punti alla prova scritta sostenuta in data 22 maggio 2023 e/o il punteggio di 4,500 punti alla valutazione dei titoli di studio e così un posizionamento superiore al 146° posto;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi compreso il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022 nella parte in cui ha equiparato il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca ed il master di II° livello ai fini dei requisiti di partecipazione laddove li ha differenziati nel punteggio per la valutazione dei titoli.

SULL'INTERESSE DELLA RICORRENTE

Giova innanzitutto ribadire quale sia il **concreto ed attuale interesse della dott.ssa Ajello** alla presentazione dei presenti motivi aggiunti al ricorso n. RG 10603/2024.

La dott.ssa Ajello ha partecipato al concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura per il profilo storico dell'arte, concludendo la procedura con un punteggio complessivo di 58,375 punti e collocandosi nella graduatoria, qui impugnata, tra gli idonei, al posto n. 147.

Nel corso della procedura, alla dott.ssa Ajello sono stati – secondo le prospettazioni del ricorso principale e qui richiamate – indebitamente sottratti 1 punto alla prova scritta ed un 1,5 punti alla valutazione dei titoli.

L'**attribuzione di 2,5 punti** (ovvero, in subordine di 1 solo punto) comporterebbe il **riposizionamento della ricorrente in posizione migliore nella graduatoria** e, conseguentemente il diritto ad una **migliore assegnazione della sede di destinazione**.

Ed infatti, il bando di concorso stabilisce che i candidati vengono assunti secondo l'ordine di graduatoria con assegnazione delle sedi di destinazione indicate dall'amministrazione interessata, scelte sulla base delle preferenze espresse dagli stessi candidati in sede di domanda.

Così è avvenuto che, pur avendo espresso la preferenza per le città di Roma, Rieti, Firenze e Viterbo e, comunque, avendo indicato ben 30 posti più graditi, la ricorrente sia stata assegnata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno ed in data 26 settembre 2024 abbia sottoscritto il relativo contratto di assunzione.

Pertanto, la dott.ssa Ajello ha interesse a vedersi attribuito un punteggio più elevato al fine di essere collocata in graduatoria in posizione migliore rispetto alla 147^a attuale con conseguente riassegnazione ad una sede più gradita tra quelle indicate tra la 1^a e la 29^a scelta.

Tanto è vero che, alla posizione n. 122 si è collocata la dott.ssa Valeria Villa con il punteggio 59,625 e successivamente assegnata alla sede di Roma Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, 15^a “sede gradita” per la ricorrente.

E ancora, alla posizione n. 123 si è collocata la dott.ssa Valeria Rotili, con il punteggio di 59,542 e successivamente assegnata alla sede di Roma Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, 7^a sede gradita per la ricorrente.

**

PREMESSO CHE

1. Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno

ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano.

2. Tra i profili professionali messi a concorso è presente anche quello di Funzionario Storico dell'Arte, codice 05, per nr. 35 posti.

3. Ai sensi dell'art. 3 del Bando di Concorso è stato previsto che per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvalsesse anche di Formez PA.

4. Con delibera n. 5 del 18 aprile 2023, il Ministero della Cultura ha provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici per il concorso di cui trattasi. Nello specifico, è stata nominata un'unica commissione esaminatrice per il profilo funzionario architetto (Codice 04), funzionario storico dell'arte (Codice 05) e funzionario demotnoantropologo (Codice 08).

5. La commissione nominata è costituita dai seguenti membri:

Presidente: Calosso Luciano

Componenti: Mercurio Francesco e Bianco Alessia

Componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Manzo Antonella

Componente per la valutazione della conoscenza della informatica: Cammelli Carlo

Segretario: Barone Lucio

Componente supplente: Soria Giovanni e Lamacchia Donato

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Ventura Livio

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della informatica: Iarlori Francesco

Segretario supplente: Di Rienzo Rosalia.

6. In seguito, con delibera n. 27/2023 del maggio 2023 la dott.ssa Pasqualina Di Nardo è stata nominata componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese in sostituzione della dott.ssa Manzo Antonella e la dott.ssa Valentina Ciavari è stata nominata componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, in sostituzione del dott. Livio Ventura.

7. La procedura concorsuale è stata articolata in:

a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso, secondo la disciplina dell'art. 6 del Bando;

b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso, secondo la disciplina dell'art. 7 del Bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a);

c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

8. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso, ai sensi del Bando di Concorso, ha redatto la graduatoria finale di merito **sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.**

9. La graduatoria conclusiva contenente i soli vincitori del concorso, ovverosia i candidati collocatisi dalla posizione 1 alla posizione 35, è stata pubblicata in data 30 maggio 2024.

10. La ricorrente, non presente tra i primi 35 candidati, ha formalizzato istanza di accesso agli atti del concorso in data 31 maggio 2024 al fine di conoscere il proprio posizionamento in graduatoria.

11. Suddetta istanza è stata riscontrata in data 1° luglio 2024, con la trasmissione della graduatoria parziale degli idonei impugnata con il ricorso introduttivo e del verbale della commissione esaminatrice del giorno 29 novembre 2023, data della prova orale.

SULLA PROVA SCRITTA

12. La prova selettiva scritta, come da previsioni del bando si è svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici ed è consistita in un test di nr. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti, articolata come segue:

a) una parte composta da venticinque quesiti:

- di cui 10 quesiti comuni a tutti i profili professionali, diretti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio culturale e afferenti alle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; elementi di diritto dell'Unione europea; struttura e organizzazione del Ministero della cultura;
- di cui 15 quesiti, distinti per ciascun profilo professionale, volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: storia dell'arte e beni di interesse storico ed artistico; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio storico - artistico.

b) una parte composta da 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

c) una parte composta da 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

13. A ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.
14. La prova è stata ritenuta superata se raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
15. Con avviso del 5 maggio 2023 è stato reso noto il calendario delle prove scritte relative a tutti i profili messi a concorso.
16. La prova scritta per i partecipanti al concorso del profilo Funzionario Storico dell'Arte è stata fissata al 22 maggio 2023 ore 14:30 presso la Nuova Fiera di Roma.
17. In esito alla prova scritta, la dott.ssa Ajello ha ottenuto un punteggio pari a 21,625, superiore al punteggio di 21, necessario per l'ammissione alla successiva prova orale.
18. La prova scritta della dott.ssa Ajello è risultata positiva ma con un punteggio inferiore a quello corretto a motivo del quesito di cui al n. 24 della prova scritta, ove la ricorrente ha indicato la risposta ritenuta non corretta dalla commissione, determinando la sottrazione di 0,25 punti al proprio punteggio complessivo.
19. Il quesito n.24 è stato formulato come di seguito: *“In che periodo Giunta Pisano ha realizzato il Crocifisso, una delle prime rappresentazioni del Christus Patiens?”*.
20. Le tre risposte al suddetto quesito sono state formulate come di seguito:
- 1260-64
 - 1244-49
 - 1250-54
21. La dott.ssa Ajello ha indicato l'opzione riferita al periodo 1244-49.
22. Dalla correzione della prova scritta è stata ritenuta corretta solo la terza opzione, riferita al periodo 1250-54.
23. La formulazione del quesito n.24 non ha tenuto conto del fatto che sono attribuite all'artista Giunta Pisano 3 opere raffiguranti il medesimo soggetto Crocifisso – Christus Patiens, risultando, pertanto, ambigua ed impedendo al concorrente di individuare la risposta corretta ed incrementare il proprio punteggio con accesso alla prova orale.
24. In data 8 marzo 2024 la ricorrente ha inviato una istanza di rettifica del punteggio ottenuto nella prova scritta, segnalando l'ambiguità del quesito n. 24 della prova scritta e la conseguente illegittimità del punteggio attribuito alla propria prova, anche facendo riferimento a tre sentenze gemelle di codesto Ill.mo Tribunale.
25. L'istanza di cui al punto che precede ed i due successivi solleciti del 26 aprile 2024 e del 14 maggio 2024, sono rimasti privi di sostanziale riscontro.
26. In data 20 giugno 2024, la dott.ssa Ajello ha formulato ulteriore istanza a Formez PA nella persona del Responsabile DPO dott. Giorgio Sarti, chiedendo che le

venisse fornita copia di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale ivi incluso il punteggio relativo alla prova scritta. Istanza non esitata dall'Amministrazione.

27. In data 26 marzo 2024 il Formez ha comunicato alla ricorrente che la sua istanza sarebbe stata trasmessa alla commissione esaminatrice; nessuna altra comunicazione è pervenuta alla dott.ssa Ajello.

28. La mancata rettifica del punteggio determina un danno attuale alla ricorrente la quale si trova, allo stato, in posizione n. 147 della graduatoria allorché l'attribuzione di 1 punto in più (0,75+0,25), dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a - 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito n. 24 pari a +0,75, le consentirebbe di raggiungere una migliore e più elevata posizione.

SULLA PROVA ORALE

29. La prova selettiva orale, come da previsioni del bando è consistita in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta.

30. In sede di prova orale si è proceduto, inoltre, all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche, dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

31. Alla prova orale, secondo le previsioni del bando, avrebbe potuto essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti e la prova avrebbe dovuto ritenersi superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

32. Il calendario delle prove orali è stato pubblicato il 31 ottobre 2023 sul sito web www.riquilificazione.formez.it e la ricorrente è stata convocata per il sostenimento della prova selettiva orale in data 29 novembre 2023 alle ore 9:00, risultando complessivamente la n. 198^a candidata ammessa all'orale.

33. In esito alla prova orale, la dott.ssa Ajello ha riportato il punteggio di 29/30.

SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

34. L'art. 8 del bando ha stabilito che:

«Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

1,5 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;

1 punto per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale indicata quale requisito ai fini della partecipazione o già ricompresa nel punto precedente;

2,5 punti per ogni dottorato di ricerca ulteriore e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;

2 punti per ogni diploma di specializzazione ulteriore e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;

2 punti per il diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio culturale rilasciato ai sensi dell'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;

1 punto per ogni master universitario di secondo livello ulteriore e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso.

35. Alla ricorrente sono stati attribuiti 3,000 punti per i titoli di studio, 4,750 punti per i titoli di servizio e complessivamente 58,375 punti nella graduatoria di merito della procedura con collocamento al posto n. 146 stando alla graduatoria già impugnata con il ricorso introduttivo, **poi divenuto n. 147 in esito ad operazioni ulteriori della Commissione esaminatrice del tutto ignote alla ricorrente.**

36. Stando alle previsioni del bando, i punti per i titoli di studio sono stati attribuiti quanto ad 1,5 punti per la votazione di 110 ottenuta al conseguimento del titolo di laurea specialistica in Storia dell'arte, quanto ad 0,5 punti per la lode ottenuta nella medesima circostanza e quanto ad 1 punto per il master di II° livello conseguito in Storia e tecnologie dell'oreficeria.

37. **La dott.ssa Ajello è in possesso anche del titolo di Dottoressa di Ricerca in Storia dell'arte conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma; titolo indicato dalla candidata – unitamente alla laurea specialistica – quale requisito specifico per la partecipazione al concorso.**

38. In data 6 marzo 2025 è stata pubblicata una nuova graduatoria per il profilo Storico dell'Arte relativamente al concorso per cui è causa, nella quale la dott.ssa Ajello occupa la posizione n. 147.

39. Con istanza di accesso agli atti del 13 marzo 2025, la dott.ssa Ajello ha richiesto di poter visionare la graduatoria completa, i verbali della Commissione esaminatrice, i provvedimenti del Tar che avessero determinato la modifica della graduatoria (all. **doc. 25**).

40. L'istanza di cui al punto che precede è rimasta senza riscontro nei termini di legge.

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati per i motivi già prospettati nel ricorso principale e che di seguito si trascrivono ad ogni effetto di legge.

MOTIVI

Sulla prova scritta

A) ECCESSO DI POTERE

Ecceeso di potere per travisamento dei fatti, sviamento dell'interesse pubblico, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà.

Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto hanno determinato il superamento della prova scritta da parte della dott.ssa Ajello con un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguibile sulla base di un quesito, il n.24, formulato ambiguamente ed in modo confondente, tale da prospettare più possibili opzioni corrette.

Dell'artista Giunta Pisano, pittore attivo nell'Italia centrale intorno prima metà del XIII° secolo, infatti, sono giunti a noi 3 crocifissi recanti ognuno la firma dell'artista e precisamente: 1) il crocifisso dipinto del Museo della Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (databile 1230-1240 circa),

2) il crocifisso della chiesa di S. Domenico a Bologna (databile 1250-1254 circa);

3) il crocifisso del Museo Nazionale di S. Matteo a Pisa, già nella chiesa del monastero di S. Anna e poi in quella dei Ss. Ranieri e Leonardo, solitamente noto come croce di S. Ranierino (databile 1240-1250 circa).

Tutti e tre i crocifissi oggi conservati attribuibili a Giunta Pisano rappresentano il tema iconografico del Cristo dolente o “*Christus patiens*” (cfr. all. doc. 21 del ricorso cfr. pag. 2 evidenziata in grassetto – cfr. all. doc. 22 del ricorso pag. 11-17).

Peraltro, la successione cronologica delle opere ad oggi note risulta particolarmente complessa attesa la mancanza di documentazione d'archivio in grado di supportare l'analisi stilistica e che non ha consentito, a livello critico, di definire con esattezza, il corpus pittorico di Giunta Pisano e la relativa datazione.

La formulazione del quesito n. 24 della prova scritta per il profilo Funzionario Storico dell'Arte si appalesa del tutto inidonea a determinare un'univoca ed indiscutibile risposta. Tralasciando la oggettiva difficoltà di datazione, attesa la scarsità documentale ed archivistica sul tema, la mancata specificazione di quale dei tre dipinti del Giunta Pisano dovesse essere datato dalla candidata, non ha consentito la determinazione di una risposta sicuramente corretta.

Il tutto, peraltro, a detrimento del margine di tempo complessivo per la prova a disposizione del candidato. Non v'è dubbio, infatti, che una domanda così formulata abbia comportato confusione e frustrazione nella candidata che è stata costretta a “spendervi” molto più tempo di quanto ne avrebbe potuto impiegare se il quesito fosse stato correttamente e compiutamente proposto nel test di selezione.

Fermi restando i rilievi sopra proposti, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi anche in considerazione del fatto che la ricorrente ha indicato una risposta tra quelle proposte che ben può essere considerata corretta.

La dott.ssa Ajello ha indicato, tra le risposte previste nel test, l'opzione riferita al periodo 1244-49 la quale rappresenta il periodo di datazione del crocifisso del Museo Nazionale di S. Matteo a Pisa, già nella chiesa del monastero di S. Anna e poi in quella dei Ss. Ranieri e Leonardo, solitamente noto come croce di S. Ranierino.

**

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, **ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.**

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, **«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”»** (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Con riguardo ai criteri ai quali la Pubblica Amministrazione si deve attenere nella formulazione dei quesiti a risposta multipla da somministrare nel corso di prove concorsuali, il Giudice Amministrativo si è più volte espresso affermando che: **“il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Orbene, in ragione della manifesta erroneità della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione, nonché dalla presenza di una valida alternativa tra le soluzioni

concesse, opzione, tra l'altro, indicata dalla ricorrente, il quesito non può che essere ritenuto meritevole di annullamento.

Pertanto, alla ricorrente spetta il riconoscimento di 1 punto in più (0,75+0,25), dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a – 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito pari a + 0,75, consentendole, in tal modo il raggiungimento di un punteggio relativo alla prova scritta pari a 22,625 con conseguente aggiornamento al rialzo del punteggio complessivo in graduatoria.

Su fattispecie identica, riferita al medesimo quesito della stessa procedura si è già pronunciato Codesto Ill.mo TAR con sentenze nn. 3427/2024, 3438/2024 e 3441/2024, tutte del 21 febbraio 2024, accogliendo pienamente i motivi di ricorso ed attribuendo ai candidati il punto relativo alla domanda contestata (cfr. all. doc. 23 al ricorso introduttivo).

**

Sulla valutazione dei titoli

B) ECCESSO DI POTERE

Eccezione di potere sviamento dell'interesse pubblico, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà.

Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Il bando di concorso, all'art. 2, ha previsto che per accedere al concorso oggetto del presente ricorso i candidati dovessero essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, quale requisito specifico di una laurea magistrale in Storia dell'arte (LM89) o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta un diploma di specializzazione o un dottorato di ricerca o un master universitario di secondo livello, in materie attinenti al profilo professionale dello storico dell'arte.

La previsione del bando, pertanto, pone sullo stesso piano, in perfetta equiparazione tra loro, ai fini della partecipazione al concorso il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione ed i master universitari di secondo livello, purchè tutti attinenti al profilo dello storico dell'arte.

Successivamente, però, lo stesso bando propone – senza alcuna motivazione – una differenziazione tra le stesse tipologie di titoli di studio (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitario di II° livello) ai fini dell'attribuzione dei punteggi valevoli in sede di valutazione dei titoli.

Più in particolare, all'art. 8 del bando, è stato stabilito che, in sede di valutazione dei titoli ulteriori a quelli indicati quali requisiti di partecipazione, venissero attribuiti 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca, 2 punti per ogni diploma di specializzazione ed 1 punto per ogni master universitario di secondo livello.

In sostanza lo stesso atto, il bando di concorso, ha dapprima equiparato tre titoli di studio e poco dopo li ha differenziati nella “pesatura” ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Trattasi all’evidenza di una differenziazione di per sé illogica e manifestamente irragionevole, tanto più che è intervenuta solo in sede di valutazione dei titoli. Tale operazione rende intrinsecamente contraddittorio il bando e determina il diritto della ricorrente a vedersi attribuito un punteggio superiore, in ragione del possesso contestuale di un dottorato di ricerca e di un master universitario di II° livello.

Ed infatti, la dott.ssa Ajello, a motivo della formulazione illogica, irragionevole e contraddittoria del bando, ha ottenuto una valutazione dei titoli ben inferiore a quelle che le sarebbe spettata se lo stesso criterio che è stato proposto per la partecipazione al concorso (art. 2 del bando) fosse stato seguito anche per la valutazione (art. 8 del bando).

L’Adito Tribunale non può non tenere in conto infatti che se i titoli vengono considerati egualmente valevoli per consentire l’accesso al concorso, gli stessi devono poi essere considerati egualmente valevoli anche in fase di valutazione.

Diversamente opinando, invece, si rimetterebbe al singolo candidato la scelta, privando di efficacia il processo selettivo complessivo e soprattutto frustrando il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale. In casi di tal fatta si produrrebbe infatti, un danno prima ancora che all’interesse privato, all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell’attività della pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

Ed infatti, la irragionevolezza della formulazione del bando di concorso, determina un esito del tutto contrario ai principi che regolano l’accesso al pubblico impiego con connesso sviamento dell’interesse pubblico; ciò in quanto il massimo titolo accademico esistente in Italia, il Dottorato di ricerca, potrebbe venire sacrificato ai fini della valutazione – come avvenuto nel caso di specie – a fronte di una pesatura maggiore che allo stesso viene riconosciuta nella valorizzazione dei titoli di studio.

Orbene, in ragione della manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà del bando, alla ricorrente spetta il riconoscimento di 1,5 punti in più nella valutazione di titoli di studio, dovuti alla valorizzazione del titolo di Dottoressa di Ricerca unitamente a quello del Master di II° livello, consentendole, in tal modo il raggiungimento di un punteggio di 4,500 punti nella valutazione dei titoli di studio con conseguente aggiornamento al rialzo del punteggio complessivo in graduatoria.

MOTIVI DI DIRITTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

La dott.ssa Ajello, che con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato la graduatoria conclusiva del concorso trasmessa da Formez alla ricorrente in data 1° luglio 2024, nonché la graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi compreso il bando di concorso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, ha l'onere, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito “rettificata” in data 6 marzo 2025 di impugnare anche tale provvedimento.

Per tali ragioni con il presente atto la ricorrente impugna la graduatoria finale di merito resa nota in data 6 marzo 2025 dal Ministero della Cultura mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, avendo interesse a collocarsi utilmente nella menzionata graduatoria in posizione migliore a quella attualmente assegnata anche al fine di una assegnazione a sede di lavoro migliore e più gradita.

Graduatoria che, anche ai fini del pagamento del contributo unificato, non rappresenta un atto “nuovo” bensì un atto rettificato del precedente già impugnato.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, accolga i presenti motivi aggiunti e per l'effetto annulli i provvedimenti impugnati.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Si producono, salvo altri, i documenti indicati in narrativa come da separato indice, con numerazione progressiva rispetto a quel del ricorso originario.

Il presente atto di motivi aggiunti, per controversia di valore indeterminabile in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, non è soggetto al pagamento del contributo unificato in assenza di ampliamento del *petitum* di cui al ricorso introduttivo.

Roma, 17 aprile 2025

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento